



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO

Determinazione N. 678 / 2016

Responsabile del procedimento: LUNAZZI ROBERTO

Oggetto: RILASCIO DEL NULLA OSTA PER REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO CARRAIO E PEDONALE AL SERVIZIO DI UNA NUOVA UNITA' AD USO ABITATIVO RESIDENZIALE LUNGO LA S.P. 12 "CASELLO 9 - PIOVE DI SACCO" IN COMUNE DI FOSSO';

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- ii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce all'ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- ii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", ed in particolare, l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- iv. il Provvedimento dirigenziale n. 1/2014 del 06/05/2014, di delega al sottoscritto titolare di posizione organizzativa della competenza ad adottare il presente provvedimento, come consentito dall'art. 28, comma 1, del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

dato atto che:

- i. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della Legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Venezia, ed ha indicato:
 - a. il Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il geom. Roberto Lunazzi come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 55 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamato:

- i. il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 22;
- ii. il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del predetto D.lgs. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.P.R. n. 495/92), ed in particolare gli artt. 44, 45 e 46;

vista l'istanza acquisita con P.E.C. del 22/02/2016, al protocollo con il numero 15044/16 con la quale la Ditta BACCO Fabio, nato a Dolo (VE) il 02/08/1961, [Omissis..], di seguito definita "Ditta", chiede il rilascio del nulla osta per realizzazione di un accesso carraio e pedonale al servizio di una nuova unità ad uso abitativo residenziale lungo la S.P. 12 "Casello 9 - Piove di Sacco" in Comune di Fossò;

verificato che il passo carrabile richiesto ricade all'interno del centro abitato del comune di Fossò sulla strada provinciale n. 12 "Casello 9 - Piove di Sacco";

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 10 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia;

determina

- 1) di rilasciare nulla osta alla Ditta BACCO Fabio per le seguenti opere:
 - a) Realizzazione di n. 1 accesso carraio ad uso abitazione che ad opera ultimata sarà della larghezza di ml. 3,85 e della profondità convenzionale di ml. 1,00 in fregio alla proprietà individuata nel Comune censuario di FOSSO' al foglio 12 mappale 1239.
 - b) Mantenimento sul fronte della proprietà sopraddetta di n. 1 recinzione per un'estensione totale di ml. 13,50 circa compreso l'accesso carraio di cui alla lettera a).

- 2) Di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione alle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni tecniche, che qualora disattese, possono comportarne la sospensione o la revoca, nonché l'applicazione delle sanzioni previste nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92:

Prescrizioni e disposizioni tecniche:

- a) La sommità dell'accesso a lavoro ultimato dovrà risultare inclinata verso la proprietà con pendenza minima del 2%;
- b) La larghezza dell'accesso sarà misurata lungo il fronte stradale;
- c) Dovranno essere evitati ristagni d'acqua sulla strada avvertendo che, ove il terreno privato fosse più alto della banchina stradale si dovrà provvedere alla costruzione di una canaletta carrabile con griglia, atta alla raccolta e deflusso delle acque provenienti dalla proprietà privata, disposta in modo che le medesime non abbiano mai ad invadere per alcuna ragione la banchina stradale;
- d) Codesta Ditta potrà collocare opportuni pilastri per il sostegno di un cancello che dovrà aprirsi verso la proprietà privata i quali dovranno essere sistemati ad una distanza dal ciglio stradale non inferiore a ml. 5,00;
- e) I materiali provenienti dalle lavorazioni non dovranno essere depositati, nemmeno temporaneamente, sulla strada o sulla banchina di competenza dell'ente, ma asportato, in modo che la terra non invada la proprietà demaniale, avvertendo che se ciò si verificasse la Ditta sarà tenuta al ripristino delle condizioni precedenti l'intervento, anche al fine di garantire lo scolo delle acque;
- f) La Ditta, a lavori ultimati dovrà asportare a sua cura e spesa i materiali esuberanti e dovrà provvedere alla rimessa in pristino dei cigli manomessi per l'esecuzione dei lavori. Le zolle erbose da collocare sui cigli e per la copertura in generale dovranno essere in piena vegetazione;
- g) La Ditta, ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.P.R. n. 495/92 deve installare l'apposito segnale di cui all'art. 120, comma 1, punto 3) lett. e), figura II 78;
- h) Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta dovrà usare tutte le cautele atte a mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico, collocando sulla strada, in posizione ben visibile, le necessarie difese e le prescritte segnalazioni diurne e notturne in conformità al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- i) Per qualsiasi cedimento, avvallamento od altro danno che potesse derivare al corpo stradale per cause imputabili ai lavori, e successivamente alla sussistenza stessa delle opere oggetto del presente provvedimento, la Ditta sarà tenuta alle riparazioni del caso, a proprie spese, a semplice richiesta della Città metropolitana di Venezia;
- j) La Ditta deve avvisare la Città metropolitana di Venezia dell'inizio e l'ultimazione dei lavori con almeno cinque giorni di preavviso, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di

ispezione e controllo;

- k) Devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge in materia di Polizia Stradale e quelle contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92;

Ulteriori prescrizioni

- l) La realizzazione delle opere avviene sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, la quale deve sollevare e rendere indenne la Città metropolitana di Venezia da ogni e qualsiasi danno derivante alla strada ed a terzi, direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale dell'autorizzazione stessa;
- m) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere è completamente a carico e sotto la responsabilità della Ditta. In particolare dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche che non dovranno mai invadere la sede stradale e le sue pertinenze;
- n) La Ditta dovrà comunicare alla Città metropolitana di Venezia l'eventuale passaggio di proprietà del bene immobile interessato dal presente provvedimento, entro quindici giorni successivi alla data di stipulazione del relativo contratto;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce il titolo abilitativo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;
- 4) Di stabilire che il termine di inizio ed ultimazione lavori deve corrispondere alle scadenze fissate nel titolo abilitativo di cui al punto 3), fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e disposizioni tecniche fissate al punto 1);
- 5) Di dare atto che la presente autorizzazione non è a titolo oneroso, come previsto dal *“Regolamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree di pertinenza della Provincia”*;
- 6) Che il presente provvedimento, o copia dello stesso, deve essere tenuto in cantiere durante l'esecuzione dei lavori e successivamente reso sempre prontamente disponibile per poter essere esibito, a richiesta del personale della Città metropolitana di Venezia per le verifiche d'Istituto.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Il presente provvedimento ha la durata di 29 anni dalla data di rilascio, salvo rinnovo.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL FUNZIONARIO DELEGATO
LUNAZZI ROBERTO
atto firmato digitalmente